CAMERA DEI DEPUTATI N. **3857-A**

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 27 novembre 1997

(Relatore: **SCHMID**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996

Presentato il 12 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 3857/A autorizza, agli articoli 1 e 4, il finanziamento delle operazioni previste per il 1997 nell'ambito del censimento dell'industria e dei servizi, svolto dall'ISTAT ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 681, e, agli articoli 2 e 3, detta alcune disposizioni volte ad integrare la disciplina relativa al Sistema statistico nazionale (SISTAN), istituito con decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISTAT.

Per far fronte agli oneri finanziari derivanti da questo insieme di operazioni, l'articolo 2 della legge n. 681 del 1996 autorizza una spesa di 48 miliardi di lire, da assegnare all'ISTAT iscrivendola nello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante corrispettiva riduzione dello stanziamento relativo al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione (fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri nascenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione) ed attingendo in parte all'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio (articolo 11 della legge n. 681 del 1996). Tale autorizzazione di spesa è stata, però, disposta per il solo anno finanziario 1996, mentre la norma originariamente contenuta nel disegno di legge (A.S. n. 895), che fissava lo stanziamento per il 1997, è stata soppressa nel corso dell'esame parlamentare per permetterne il coordinamento con le disposizioni della legge finanziaria per il 1997 che sarebbero andate ad incidere sul medesimo capitolo di bilancio.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame autorizza, quindi, una spesa di ulteriori 28 miliardi di lire, da assegnare all'ISTAT affinché provveda alle operazioni previste per il 1997 nell'ambito del censimento intermedio dell'industria e dei servizi. Il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone l'iscrizione della spesa di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero del tesoro, mentre l'articolo 4, comma 1, prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame autorizza, infine, il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Quanto all'articolo 2 del provvedimento in esame, il testo originario estendeva l'ambito dei soggetti che partecipano al SISTAN, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai soggetti privati che svolgano funzioni o servizi di interesse pubblico o che si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del sistema stesso. Tale formulazione non appariva, tuttavia, sufficientemente specifica, poiché non conteneva una esatta definizione dei criteri e delle modalità di accesso di tali soggetti privati al SISTAN, rischiandosi in tal modo di pregiudicare l'imparzialità dell'informazione statistica, che l'ISTAT dovrebbe garantire. Pur accogliendo le motivazioni contenute nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del Governo – volte ad evidenziare l'utilità di tale previsione al fine di evitare che il processo delle privatizzazioni finisca per portare all'estromissione di soggetti che attualmente forniscono significativi apporti informativi all'ISTAT – la I Commissione ha ritenuto opportuno modificare il comma 1 dell'articolo 2, aggiungendo la previsione secondo cui i soggetti privati dovranno essere individuati con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei princìpi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica e prevedendo, altresì, che ad essi si applicheranno le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame autorizza l'ISTAT a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati sulla base della disciplina di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 544 del 1988.

L'articolo 4 reca le disposizioni per la copertura finanziaria della spesa autorizzata dall'articolo 1.

L'articolo 5 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge.

Segnalo, infine, che è stato espresso parere favorevole da parte delle Commissioni attività produttive e lavoro, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che l'approvazione definitiva del provvedimento avvenga entro il 31 dicembre 1997.

SCHMID, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge come integrato dall'emendamento 2.1 del relatore, a condizione che l'approvazione definitiva del provvedimento avvenga entro il 31 dicembre 1997.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITA PRODUTTIVE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione lavoro pubblico e privato,

visto il disegno di legge in materia di « Finanziamento integrativo del censimento intermedio dell'industria e dei servizi per il 1996 »;

considerato che la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti dall'ISTAT ai sensi della legge n. 554 del 1988 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 1990, in rapporti a tempo indeterminato, avviene nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 263 del 1993, nonché nell'ambito della dotazione organica e delle disponibilità di bilancio dell'Istituto;

valutato che la possibile collocazione in profili professionali diversi, prevista dopo il superamento di specifiche prove selettive, è volta a una razionale copertura di organico;

auspicando che il Governo, nella costituzione di nuovi rapporti di lavoro per coprire le carenze di organico dell'ISTAT che si dovessero determinare anche in relazione a nuove indagini censorie, usufruendo degli strumenti di mobilità e attivando adeguati corsi di formazione per l'assunzione di tali profili professionali, si determini a utilizzare personale di altre Amministrazioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. Per far fronte agli oneri connessi alle operazioni previste per il 1997 nell'ambito del censimento intermedio dell'industria e dei servizi, indetto con legge 31 dicembre 1996, n. 681, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 28 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che ne dispone nel rispetto delle disposizioni della citata legge n. 681 del 1996.	*Identico*.
2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1997.	
ART. 2.	ART. 2.
1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso.	1. Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. **Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei princìpi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.**
2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attività statistiche.	2. *Identico*.
ART. 3.	ART. 3.
1. L'ISTAT è autorizzato a portare a termine, entro centoventi giorni dalla data	*Identico*.

di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le suddette operazioni sono disposte nell'ambito della dotazione organica complessiva e delle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

2. Il personale interessato dalle operazioni di cui al comma 1 può essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono attivati i rapporti di lavoro.

ART. 4.

1. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a lire 28 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

DDL13-3857A
Lire 500